

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1826 del 28/10/2019

Seduta Num. 39

Questo lunedì 28 **del mese di** ottobre
dell' anno 2019 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Donini Raffaele	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Gazzolo Paola	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Petitti Emma	Assessore
9) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Bianchi Patrizio

Proposta: GPG/2019/1936 del 25/10/2019

Struttura proponente: SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Assessorato proponente: ASSESSORE AL BILANCIO, RIORDINO ISTITUZIONALE, RISORSE UMANE
E PARI OPPORTUNITÀ

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI SOGGETTI AGLI
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DALL'ART. 14, COMMA 1, LETT.
F), D.LGS. N. 33/2013 E SS.MM.II..

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Elena Roversi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii., il quale:

- all'art. 14, comma 1, prevede in capo a Stato, regioni ed enti locali specifici obblighi di pubblicazione, secondo le modalità precisate al comma 2 della stessa norma, concernenti i titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale, regionale e locale, individuandoli nell'ostensione dei seguenti documenti e informazioni:

a) atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) curriculum;

c) compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica e importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica con indicazione dei compensi spettanti;

f) documenti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 della L. 5 luglio 1982, n. 441, tra i quali dichiarazioni e attestazioni concernenti diritti reali su beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), con obblighi estesi al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi abbiano consentito e salva la necessità di dare evidenza al mancato consenso;

- all'art. 14, comma 1-bis dispone che la pubblicazione dei documenti e delle informazioni riepilogati al precedente alinea venga effettuata anche per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli assegnati

discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione;

- all'art. 14, comma 1-ter prevede che ciascun dirigente comunichi all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, e che l'amministrazione pubblichi sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente;
- all'art. 14, comma 1-quinquies prevede che gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applichino anche ai titolari di posizioni organizzative cui sono affidate deleghe ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali;

Dato atto che:

- l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), nell'esercizio delle funzioni ad essa affidate dal legislatore, con delibera n. 241 dell'8 marzo 2017 aveva dettato linee guida sull'attuazione dell'art. 14 del D.Lgs. 33 del 2013, con l'obiettivo di fornire alle pubbliche amministrazioni destinatarie delle disposizioni del medesimo Decreto indicazioni sulla nuova configurazione degli obblighi concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- a seguito della questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del citato art. 14 (comma 1, lett. c) e f) e comma 1-bis), sollevata in sede di giudizio promosso innanzi al TAR del Lazio, l'ANAC, in attesa della definizione nel merito del contenzioso o di un apposito intervento legislativo, con la delibera n. 382 del 12 aprile 2017, aveva disposto la sospensione dell'efficacia della delibera n. 241 del 2017 per tutti i dirigenti pubblici, al fine di evitare alle amministrazioni situazioni di incertezza sulla corretta applicazione della medesima norma nonché disparità di trattamento tra dirigenti appartenenti ad enti diversi,

limitatamente alle indicazioni riguardanti le disposizioni impugnate;

- a seguito della rimessione d'ufficio, da parte dello stesso TAR del Lazio, anche della questione di legittimità costituzionale del comma 1-ter del citato art. 14, limitatamente alla parte (ultimo periodo) in cui dispone che l'amministrazione pubblici sul proprio sito istituzionale, per ciascun dirigente, l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica, l'ANAC aveva sospeso, con Comunicato del Presidente del 7 marzo 2018, l'efficacia della delibera n. 241 del 2017 anche in ordine alle indicazioni sulla pubblicazione dei dati di cui alla citata disposizione, in attesa della pronuncia della Consulta;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019, che:

- ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 33 del 2013, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino, per tutti i dirigenti, i dati di cui al medesimo art. 14, comma 1-ter (emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica), con riferimento ai principi costituzionali e alle norme di diritto europeo primario e derivato;
- ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 33 del 2013, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui al medesimo art. 14, comma 1, lett. c) (compensi connessi alla carica e importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici), anche per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, con riferimento ai principi costituzionali e alle norme di diritto europeo primario e derivato;
- ha dichiarato l'incostituzionalità, per violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza, dell'art. 14, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 33 del 2013, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui al medesimo art. 14, comma 1, lettera f) (dichiarazioni

patrimoniali e dei redditi proprie e, se consenzienti, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado) anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli attribuiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss. mm. ii.;

Considerato che la Corte Costituzionale, come evidenziato dalla stessa ANAC:

- è pervenuta alla predetta pronuncia nell'ottica di un bilanciamento tra interessi contrapposti e di analoga rilevanza, su un terreno nel quale risultano in connessione, e talvolta anche in visibile tensione, il diritto alla riservatezza dei dati personali (manifestazione del diritto fondamentale all'intangibilità della sfera privata, contemporaneamente tutelato sia dalla Costituzione che dal diritto europeo, primario e derivato) e i principi di pubblicità e trasparenza (corollario del principio democratico e di buon andamento della pubblica amministrazione, con riferimento ai dati che essa possiede e controlla);
- è giunta, sulla base del vaglio condotto alla luce del principio di proporzionalità, alle distinte conclusioni sopra anticipate circa le disposizioni censurate, motivando:
 - la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 33 del 2013, nella parte in cui prevede la pubblicazione dei dati di cui al medesimo art. 14, comma 1, lett. c) (compensi connessi alla carica e importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici), in ragione del fatto che la piena conoscibilità dei dati risulta proporzionata alle finalità perseguite dalla normativa sulla trasparenza e volta a consentire la valutazione sulla congruità - rispetto ai risultati raggiunti e ai servizi offerti - delle risorse utilizzate per la remunerazione dei soggetti responsabili del buon andamento della pubblica amministrazione, senza che la relativa pubblicazione costituisca un rischio per i valori costituzionalmente tutelati della sicurezza o della libertà

degli interessati o fonte di pregiudizio alla dignità personale;

- l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità dell'art. 14, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 33 del 2013 nella parte in cui prevede la pubblicazione degli emolumenti complessivi percepiti da ogni dirigente a carico della finanza pubblica, in ragione del fatto che il giudizio principale verte su atti che non danno applicazione a tale comma, sicché la decisione del caso concreto prescinde dalla norma in questione;
- l'incostituzionalità dell'art. 14, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 33 del 2013 nella parte in cui prevede la pubblicazione dei dati di cui al medesimo art. 14, comma 1, lettera f) (dichiarazioni patrimoniali e dei redditi proprie e, se consenzienti, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado) anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli attribuiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, in ragione del fatto che la disposizione censurata:
 - non risulta conforme al principio di proporzionalità allorché comprime, indiscriminatamente per tutti i dirigenti pubblici, il diritto alla riservatezza dei dati personali senza un corrispondente incremento della tutela del contrapposto diritto dei cittadini alla trasparenza e alla corretta informazione, né dell'interesse pubblico alla prevenzione e repressione dei fenomeni corruttivi;
 - omette di graduare gli obblighi di pubblicazione in relazione al ruolo, alle responsabilità e alla carica ricoperta dai dirigenti, senza distinzioni in rapporto al grado di esposizione dell'incarico pubblico al rischio di corruzione e all'ambito di esercizio delle relative funzioni, benché il livello di potere decisionale o gestionale degli incarichi non possa che influenzare sia la gravità del rischio corruttivo da scongiurare, sia le conseguenti necessità di trasparenza ed informazione dei dati;

- ha riconosciuto fondamentale assicurare, in attesa dell'auspicato intervento del legislatore, un nucleo minimo di tutela del diritto alla trasparenza amministrativa relativamente ai dati personali indicati nella disposizione censurata, con riferimento alle posizioni dirigenziali individuate nell'art. 19, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (incarichi di segretario generale di ministeri e di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e di livello equivalente, incarichi di funzione dirigenziale di livello generale) i cui compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa di elevatissimo rilievo rendono non irragionevole il mantenimento della trasparenza dei dati reddituali e patrimoniali di cui all'art. 14, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;

Richiamato inoltre quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale in merito al fatto che il legislatore non abbia scelto la misura meno restrittiva dei diritti fondamentali che si fronteggiano, esistendo soluzioni alternative per bilanciare adeguatamente le contrapposte esigenze di riservatezza e trasparenza, tra le quali il deposito, da parte dei dirigenti, delle dichiarazioni sulla propria situazione reddituale e patrimoniale presso le amministrazioni di appartenenza, con onere di aggiornamento annuale e senza relativa pubblicazione, di cui all'art. 13, commi 1 e 3, del vigente D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*;

Preso atto che, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 2019, l'ANAC ha adottato la delibera n. 586 del 26 giugno 2019, recante integrazioni e modifiche della delibera n. 241 del 2017 in merito all'applicazione dell'art. 14, commi 1-bis e 1-ter, del D.lgs. n. 33 del 2013, nella quale ha stabilito tra l'altro:

- la revoca della sospensione della delibera n. 241 del 2017, operata con delibera n. 382 del 2017 relativamente alle indicazioni sull'applicazione dell'art. 14, comma 1, lett. c) e f), del D.Lgs. n. 33 del 2013 per tutti i dirigenti pubblici e il superamento del Comunicato del Presidente dell'Autorità del 7 marzo 2018, riguardante la pubblicazione dei dati di cui al comma 1-ter del medesimo articolo, impartendo nuove direttive

operative sull'ambito di attuazione della normativa tramite modifica e integrazione della stessa delibera n. 241 del 2017;

- l'identificazione dei dirigenti cui applicare il comma 1, lett. c) ed f), e il comma 1-ter dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33 del 2013 secondo i seguenti parametri:
 - la pubblicazione dei compensi di qualsiasi natura connessi alla carica e degli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (art. 14, comma 1, lett. c) per tutti i dirigenti che prestano servizio presso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, intendendosi per tali tutti i dirigenti pubblici indipendentemente dalla tipologia di ente presso cui prestano servizio e risultando, quindi, confermata sul punto la piena operatività della delibera n. 241 del 2017;
 - la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali (art. 14, comma 1, lett. f), per la salvaguardia, in attesa di un nuovo intervento normativo in materia per tutte le amministrazioni (anche non statali), del nucleo minimo di tutela della trasparenza individuato dalla Corte Costituzionale, declinando il parametro dell'art. 19, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 come segue:
 - il criterio di individuazione dei dirigenti coinvolti nello specifico obbligo di pubblicazione di cui sopra va rinvenuto - dando seguito alla constatazione della Corte Costituzionale circa il fatto che la differenziazione basata sul potere decisionale e gestionale non può che influenzare sia la gravità del rischio corruttivo da scongiurare, sia le conseguenti necessità di trasparenza ed informazione - non nell'amministrazione di appartenenza dei medesimi, ma nell'essere a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale e nell'attribuzione di compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa di elevatissimo rilievo;
 - il richiamo, da parte della Corte Costituzionale, delle predette disposizioni del D.Lgs. n. 165 del 2001 come parametro unico di riferimento per la graduazione non permette di escludere che le stesse possano essere applicabili anche alle amministrazioni non statali, in

quanto la sentenza della Consulta riguarda l'applicazione della disposizione censurata a tutti i dirigenti pubblici, indipendentemente dalle amministrazioni cui sono preposti, che, se non statali, devono comunque adeguarsi, in base all'art. 27 del D.Lgs. n. 165 del 2001, ai principi di cui al Titolo II, Capo II del medesimo Decreto, di cui fa parte il citato art. 19, considerando anche che un rinvio all'intervento legislativo per i dirigenti di alcune amministrazioni sarebbe contrario al principio di uguaglianza nel perseguimento delle finalità sopra espresse;

- le amministrazioni alle quali si applica la disposizione sono quelle di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, risultando indispensabile che le amministrazioni non statali indichino in apposito atto organizzativo quali sono le posizioni dirigenziali equivalenti a quelle riportate nel citato art. 19 secondo quanto specificato dalla Corte costituzionale, pubblicando il provvedimento nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale dell'Ente, sottosezione "*Atti generali*", e, tramite apposito collegamento, nella sottosezione relativa ai dirigenti;
- la pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, comma 1, lett. f), in aggiunta a quelli previsti dalle lett. da a) a e) del medesimo comma, anche per i dirigenti che all'interno degli uffici di diretta collaborazione ricoprono ruoli apicali al vertice di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali, generali e non generali;
- la pubblicazione dell'importo complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica che ciascun dirigente deve comunicare all'amministrazione presso cui presta servizio (art. 14, comma 1-ter), fermo restando, a seguito della dichiarazione di inammissibilità della relativa questione di legittimità costituzionale, quanto disposto al riguardo dalla delibera n. 241 del 2017;
- la pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, del D.Lgs. n. 33 del 2013 anche per il periodo pregresso, la cui ostensione sia stata sospesa dalle amministrazioni in via cautelativa sulla base dei citati provvedimenti dell'ANAC riguardanti l'applicazione del comma 1, lett. c) ed f) e comma 1-ter della

medesima norma, da realizzare secondo le modalità indicate nella richiamata delibera n. 586 del 2019;

Visti inoltre:

- il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 *"Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"* e ss.mm.ii.;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 *"Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"* e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 *"Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021"*, comprensivo dell'allegato D *"Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021"*;
- la propria deliberazione n. 1786 del 29 ottobre 2018 *"Linee guida per l'applicazione del D.lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35 bis del D.lgs. n. 165 del 2001 e degli artt. 6 e 13 del d.P.R. n. 62 del 2013 nell'ordinamento regionale"*;

Ritenuto:

- di individuare, secondo le indicazioni impartite dall'ANAC con delibera n. 586 del 2019 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 2019, le posizioni dirigenziali equivalenti a quelle indicate nell'art. 19, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, sottoposte agli obblighi di trasparenza rafforzata sui dati reddituali e patrimoniali di cui al combinato disposto dell'art. 14, comma 1, lett. f) e comma 1-bis, del D.Lgs. n. 33 del 2013, nei titolari dei seguenti incarichi dirigenziali, già indicati nella propria deliberazione n. 1786 del 29 ottobre 2018 quali incarichi amministrativi di vertice ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. i), del D.Lgs. n. 39 del 2013: l'incarico di Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale; gli incarichi di Direttore generale nell'organico della Giunta regionale; gli incarichi di Direttore degli istituti e agenzie regionali di cui all'art.1, comma 3-bis, lett. b), della L.R. n. 43 del 2001 e precisamente i Direttori dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA), dell'Agenzia per lo Sviluppo dei Mercati Telematici (INTERCENT-ER), dell'Agenzia regionale per

la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, dell'Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali;

- di stabilire che alle relative pubblicazioni provvederà la competente struttura della Giunta regionale, secondo le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione, anche con riferimento ai dati che verranno comunicati dal Direttore generale dell'Assemblea Legislativa regionale;

Precisato che, in virtù di quanto sopra esposto, è da intendersi operante:

- per i titolari di incarico dirigenziale, a qualsiasi titolo conferito dalla Regione, ivi compresi gli istituti e le agenzie regionali di cui all'art. 1, comma 3-bis, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001, la pubblicazione, secondo le modalità previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, dei dati di cui all'art. 14, comma 1, lett. c) e comma 1-ter, del D.Lgs. n. 33 del 2013, nonché, ad esclusione dei sopra indicati incarichi dirigenziali destinatari del regime di trasparenza rafforzata di cui all'art. 14, comma 1, lett. f) del medesimo Decreto, l'adempimento informativo previsto dall'art. 13, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 62 del 2013 - richiamato nella citata pronuncia della Corte Costituzionale - sulla propria situazione reddituale e patrimoniale, con onere di aggiornamento annuale e senza relativa pubblicazione;

- per i titolari di incarichi di posizione organizzativa cui sono delegate funzioni dirigenziali (art. 14, comma 1-quinquies, del D.Lgs. n. 33 del 2013; art. 37, comma 5, della L.R. n. 43 del 2001), la pubblicazione, secondo le modalità previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, dei dati di cui all'art. 14, comma 1, lett. da a) a e), del D.Lgs. n. 33 del 2013 dalla data di efficacia delle deleghe, non rinvenendosi i presupposti individuati dalla delibera ANAC n. 586 del 2019 per l'applicazione degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 14, comma 1, lett. f) (compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa di elevatissimo rilievo e titolarità di uffici che hanno al loro interno una struttura complessa articolata per uffici dirigenziali, generali e non);

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 *"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera*

- 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e ss.mm.ii, per quanto applicabile;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art.43 della L.R. 43/2001";
 - n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
 - n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
 - n. 702 del 16 maggio 2016 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie, Istituto, e nomina dei Responsabili della Prevenzione della corruzione, della Trasparenza e accesso civico, della Sicurezza del trattamento dei dati personali e dell'Anagrafe per la stazione appaltante";
 - n. 1107 dell'11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
 - n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
 - n. 662 del 7 maggio 2018 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito di alcune Direzioni generali e Agenzie della Giunta regionale";

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni e predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468 del 2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore a "Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità", Emma Petitti;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono in questa sede integralmente richiamate:

- 1)** di individuare, secondo le indicazioni impartite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) con delibera n. 586 del 2019 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 2019, le posizioni dirigenziali equivalenti a quelle indicate nell'art. 19, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, sottoposte agli obblighi di trasparenza rafforzata sui dati reddituali e patrimoniali di cui al combinato disposto dell'art. 14, comma 1, lett. f) e comma 1-bis, del D.Lgs. n. 33 del 2013, nei titolari dei seguenti incarichi dirigenziali, già indicati nella propria deliberazione n. 1786 del 29 ottobre 2018 quali incarichi amministrativi di vertice ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. i), del D.Lgs. n. 39 del 2013: l'incarico di Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale; gli incarichi di Direttore generale nell'organico della Giunta regionale; gli incarichi di Direttore degli istituti e agenzie regionali di cui all'art.1, comma 3-bis, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001 e precisamente i Direttori dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA), dell'Agenzia per lo Sviluppo dei Mercati Telematici (INTERCENT-ER), dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, dell'Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali;
- 2)** di stabilire che alle relative pubblicazioni provvederà la competente struttura della Giunta regionale, secondo le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione, anche con riferimento ai dati che verranno comunicati dal Direttore generale dell'Assemblea Legislativa regionale;
- 3)** di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, come indicato dall'ANAC, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, sottosezione "Atti generali", e, tramite apposito collegamento, nella sottosezione relativa ai dirigenti.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Elena Roversi, Responsabile del SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/1936

IN FEDE

Elena Roversi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesco Raphael Frieri, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/1936

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1826 del 28/10/2019

Seduta Num. 39

OMISSIS

L'assessore Segretario

Bianchi Patrizio

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi